REVISIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 77

Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi nei trasporti

Ai dipendenti che scoprano o concorrano a scoprire gli autori di furti, di manomissioni o di altri fatti dolosi nei trasporti delle merci e dei bagagli, e sempre quando la reita' degli autori risulti provata, e' concesso un compenso adeguato alla diligenza dai dipendenti stessi dimostrata, nonche' all'importanza pecuniaria del fatto doloso. Fino al limite di lire 10.000 il premio e' concesso dai capi delle divisioni di esercizio e fino a lire 25.000 dai direttori compartimentali. I premi d'importo superiore, fino al limite massimo di lire 50.000 sono approvati dal direttore generale. Ai dipendenti che scoprano, nei trasporti su ferrovia, contrabbando di merci, di tabacchi e di altri generi di monopolio statale, puo' essere concesso dal Ministero delle finanze, su rapporto dell'Azienda ferroviaria, un premio speciale.

Versione in vigore dal 14 marzo 1970, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 11 febbraio 1970, n. 34
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-delle-competenze-accessorie-del-personale-dell-azienda/art-77-compenso-per-la-scoperta-di-furti-ed-altri-fatti-dolosi-nei-trasporti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it